ATENA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TECNICA NAVALE
GRUPPO ACQUE INTERNE E PROMISCUE

Requisiti tecnici minimi della Direttiva 2006/87/CE applicabili in Italia

Ing. Carmelo Leonardo Telesca

29 Novembre 2008
Mantova

Convegno nazionale Atena
Direttiva 2006/87/CE

Direttiva 2006/87/CE
Requisiti tecnici

- La normativa prescrive una serie di requisiti tecnici minimi generali
- nonché requisiti particolari per alcuni tipi di imbarcazioni, in particolare per quelle passeggeri
- si dovrà attendere il 2011 per i requisiti delle unità che trasportano merci pericolose
- le imbarcazioni da diporto saranno marginalmente interessate dalla Direttiva.

Direttiva 2006/87/CE
Campo di applicazione

- navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri

Inoltre, indipendentemente dalla lunghezza:

- navi nuove per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 mc,
- rimorchiatori e spintori
- navi da passeggeri
- Galleggianti (con macchine operatrici)

Navi nuove e navi esistenti

- Nave nuova: unità navale la cui chiglia è stata impostata dopo il 30 dicembre 2008
- Le navi esistenti che effettuano navigazione interna nel territorio nazionale sono esentate dall'applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva.

Ispezioni - Situazione attuale

- Motorizzazione Civile
- RINA
- Germanischer Lloyd's
- Bureau Veritas
- American Bureau of Shipping

Ispezioni - Situazione futura

- Saranno condotte da Commissioni istituite dalle Motorizzazioni Civili

Potranno essere sostituite da attestati rilasciati dai seguenti Organismi di Classifica:

- RINA (solo per navigazione in Italia)
- Germanischer Lloyd's
- Bureau Veritas
- American Bureau of Shipping

Commissioni di ispezione

1. Le commissioni di ispezione sono composte da un presidente e da esperti.
2. Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:
   a) un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna;
   b) un esperto in materia di costruzione delle navi della navigazione interna e delle loro macchine;
   c) un esperto di nautica titolare di patente per la condotta di una nave.

Certificato Comunitario

- Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato dall'autorità competente (Motorizzazione Civile) alle unità navali nuove
- Periodo di validità:
  - 5 anni per le navi passeggeri
  - 10 anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione
- Avrà validità in tutte le vie navigabili della Comunità Europea, Reno incluso

Registro dei certificati comunitari

1. Le autorità competenti (Motorizzazioni Civili) attribuiscono un numero d'ordine ai certificati che rilasciano. Esse tengono inoltre un registro, di tutti i certificati comunitari rilasciati.
2. Le autorità competenti conservano una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati comunitari che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi.

Allegati alla Direttiva 2006/87/CE

- Classificazione delle vie navigabili interne nelle zone 1,2,3,4
- Requisiti tecnici minimi per le zone 1,2,3,4
- Requisiti tecnici aggiuntivi per le zone 1,2
- Riduzione dei requisiti tecnici minimi per le zone 3,4
- Modelli di certificati
- Modello di registro
- Organismi di Classificazione
- Norme per le Ispezioni
- Segnali luminosi, radar, indicatori di velocità di accostata

Allegato II
alla Direttiva 2006/87/CE
Requisiti tecnici minimi

Parte I

1. Definizioni
2. Procedura - emissione del Certificato Comunitario

Parte II

3. Requisiti per le costruzioni navali
4. Distanza di sicurezza, bordo libero e marche di immersione
5. Manovrabilità
6. Apparati di governo
7. Timoneria

Allegato II
alla Direttiva 2006/87/CE
Requisiti tecnici minimi

8. Costruzione delle macchine
9. Impianti elettrici
10. Dotazioni
11. Sicurezza sul posto di lavoro
12. Alloggi
13. Impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a combustibile,
14. Impianti a gas liquefatti per usi domestici

Allegato II
alla Direttiva 2006/87/CE
Capitoli che contengono specifici requisiti

15. Navi da trasporto passeggeri
16. Imbarcazione destinata a far parte di un convoglio spinto, di un convoglio rimorchiato o di una formazione in coppia
17. Galleggianti
18. Navi cantiere
19. Lasciato vuoto (navi storiche?)
20. Lasciato vuoto (navi della navigazione marittima?)
21. Imbarcazioni da diporto

Allegato II
alla Direttiva 2006/87/CE

Requisiti specifici aggiuntivi per:

22. Stabilità delle navi che trasportano container
    a) per le navi più lunghe di 110 metri
    b) per le unità veloci

Parti III e IV:

23. Equipaggio (lasciato vuoto)
24. Disposizioni transitorie

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici

Robustezza

- La Direttiva non fornisce criteri per il dimensionamento degli elementi strutturali degli scafi. L'idoneità degli elementi strutturali deve essere accertata a mezzo di criteri di dimensionamento con calcolo diretto.
- L'idoneità strutturale risulta verificata per le unità munite di un certificato di classe ovvero di una dichiarazione attestante la conformità alle proprie norme rilasciata da un organismo di classificazione autorizzato.

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici

Compartimentazione navi passeggeri

- Le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri sono tenute a rispettare solo lo status ad una compartimentazione
- Per lo status ad una compartimentazione le paratie possono essere considerate intatte se la distanza tra due paratie adiacenti è maggiore della lunghezza del danno (= 0,1Lg e comunque > 4 m.)

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici

Stabilità navi passeggeri

- Il bordo libero a nave dritta maggiore di 300 mm
- l'altezza metacentrica iniziale maggiore di 0,15 m
- l'angolo di sbandamento minore di 12°per:
  - momento sbandante dovuto ai passeggeri e al vento
  - momento sbandante dovuto ai passeggeri e alla virata
- il bordo libero residuo maggiore di 200 mm per un momento sbandante dovuto ai passeggeri, al vento e alla virata

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici
Aree raccolta passeggeri

- la superficie totale in mq delle zone di raccolta deve essere:

$$S = 0{,}35 \cdot n° \text{ pax}$$

- la superficie di ogni zona di raccolta deve essere superiore a 10 mq

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici

Uscite , corridoi, scale

- i locali attrezzati per 30 o più passeggeri hanno almeno due uscite di larghezza maggiore di 0,80 m
- le uscite dei locali destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno una larghezza maggiore di 0,90 m
- i corridoi di comunicazione sono privi di gradini
- le vie di evacuazione non comportano pioli, scale a pioli o similari
- le scale, se costituiscono il solo mezzo di accesso a un locale destinato ai passeggeri hanno un'ampiezza libera di almeno 1,00 m

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici Protezione antincendio

- le paratie divisorie come paratie, pareti, ponti, soffittature:
  - sono costruite in acciaio o materiale non combustibile autorizzato
  - il rivestimento deve essere almeno ad infiammabilità ritardata
  - hanno un grado di coibentazione (A/B), tale da soddisfare i requisiti contenuti nelle tabelle dell'allegato II, art. 15.11.2
- le moquettes, i tessuti, le tendine e gli altri materiali tessili sospesi, così come le imbottiture dei mobili sono ad infiammabilità ritardata
- qualsiasi punto della nave deve essere raggiunto, mediante un'unica manichetta antincendio di non più di 20 m di lunghezza
- le sale macchine sono dotate di un impianto antincendio fisso

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici Servizi igienici e serbatoi acque reflue

- devono essere previsti dei locali igienici a disposizione dei passeggeri, uno dei quali deve essere accessibile alle persone a mobilità ridotta
- le navi passeggeri sono provviste di serbatoi di raccolta delle acque reflue o di appropriati impianti di depurazione di bordo

Direttiva 2006/87/CE
Requisiti tecnici ridotti per Italia

- Tutte le vie navigabili italiane fanno parte della zona 4, dove sono previste riduzioni relativamente a:
  - attrezzature di ancoraggio
  - velocità (in marcia avanti)
  - mezzi di salvataggio collettivi
  - status a doppia compartimentazione
  - visibilità dalla timoneria
  - secondo sistema di propulsione indipendente

Direttiva 2006/87/CE- Requisiti tecnici
Deroghe per Italia

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere altre deroghe, oltre quelle già previste per la Zona 4, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva per:
  - unità navali che operino in vie d'acqua non collegate a quelle degli altri Stati Membri
  - percorsi entro zone geograficamente limitate

La flotta della navigazione interna italiana

- Ad eccezione della Gestione Governativa Laghi di Milano e dell'ACTV di Venezia, è costituita in maggioranza da imbarcazioni da trasporto passeggeri non di linea di piccole dimensioni (<15 m.), essendo il trasporto merci molto limitato rispetto ai Paesi del Centro Europa.

RV 40558

SL 2027

Proposte operative

- Istituzione della Divisione Acque interne e promiscue presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  - che possa divenire il riferimento nazionale per gli operatori, pubblici e privati del settore
  - che emetta normative e circolari esplicative delle leggi vigenti agli Enti preposti alle visite ed all'immatricolazione delle imbarcazioni.

Obiettivi del Gruppo acque interne e promiscue

- Collaborare con il Ministero dei Trasporti, Enti tecnici di controllo, Pubbliche Amministrazioni
- Contribuire a chiarire ed uniformare l'interpretazione delle attuali normative
- Concorrere ad eliminare le lacune o discrepanze nelle leggi o norme vigenti
- Incentivare la cultura del navigare per fiumi e laghi
- Promuovere il progresso tecnico-scientifico del settore

Pubblicazioni collegate

TTM

ITALIAN SHIPPING MAGAZINE

Pubblicazioni collegate

Direttiva 2006/87/CE
Requisiti tecnici